

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 17 dicembre 2015, n. 3403

Mobilità in deroga. Revoca parziale provvedimenti nn. 21614, 399 e 603.

Il giorno 17 dicembre 2015, in Bari, nella sede della Sezione Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la delega formalizzata dal Dirigente del Servizio conferita con D.D. n.835 del 31/10/2013, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile PO Paola Riglietti;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Vista la legge n. 183 dell'11/11/2011;

Vista l'art. 18, decreto legge 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;

Vista l'accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 26/11/12;

Visto l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012;

Vista la legge n.228 del 24 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012;

Visto il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30/01/2013;

Visto Il verbale di accordo del 01/02/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali 2013, nel quale viene stabilito che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all'Inps;

Considerato che, come previsto dal punto 5 dell'accordo del 01/02/2013, le domande sono istruite e valutate dall'Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti per la concessione all'indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del trattamento ai sensi del citato Accordo;

Considerato che, il lavoratore inserito nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla base dell'istruttoria operata dall'INPS circa la sussistenza dei requisiti la cui positiva conclusione è stata comunicata dallo stesso Istituto, è stato autorizzato con provvedimenti nn. 21614 del 26.07.2012, 399 del 25.06 2013, n.603 del 01.08.2013;

Considerato che con nota del 06.11.2015, l'INPS ha comunicato all'Ufficio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro che, a seguito di ulteriori verifiche da parte dello stesso Istituto, è emerso che al contrario di quanto inizialmente comunicato, il lavoratore inserito nell'allegato "A", che fa

parte integrante del presente provvedimento, non ha diritto al trattamento di mobilità in deroga, per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato;

Premesso quanto sopra e preso atto di quanto comunicato dall'INPS, Si rende necessario provvedere alla revoca, limitatamente al lavoratore indicato nell'allegato "A", dei provvedimenti di autorizzazione nn. 21614, 399 e 603.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste della legge 241/90 in tema di access() ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditor' potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Vista la nuova istruttoria dell'INPS che modifica quella inizialmente trasmessa, comunicata con nota del 06.11.2015 di revocare limitatamente al lavoratore indicato nell'allegato "A" i provvedimenti di autorizzazione n. 21614, 399 e 603, per le motivazioni indicate dall'Istituto e puntualmente riportate nel suddetto allegato.

L'INPS non è autorizzata ad erogare il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori suindicati e, se nel caso, è invitata a procedere al recupero dell'erogato;

Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadino, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n. 5 fasciati compreso l'allegato A, è adottato in originale.

Il Dirigente d'Ufficio
Giuseppe Lella

		ALLEGATO A					
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DETERMINE AUTORIZZATE	MOTIVO ESCLUSIONE	nota INPS di revoca	PERIODO DI REVOCA	
CAPOBIANCO	GIUSEPPE	CPBGPP61C25L049N	21614 DEL 26/07/2012	TARDIVA PRES.DOMANDA	06/11/2015	01/05/2012 31/12/2012	
			DD 399 DEL 25/06/2013	periodo precedente di proroga non dovuto per tardiva presentazione della domanda		01/01/2013 28/02/2013	
			DD 603 DEL 01/08/2013	periodo precedente di proroga non dovuto per tardiva presentazione della domanda		01/03/2013 30/04/2013	